REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VENTOTENE

(Provincia di Latina)

AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI, EX ART. 45 BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO (FINO A 24 MT F.T.) IN AREA DEMANIALE MARITTIMA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VENTOTENE IN LOCALITÀ PORTO NUOVO – VENTOTENE (LT)

CIG: 79654934C4 Importo netto: € ……

L'anno duemiladiciannove, il giorno …….del mese di……**,** presso la Sede Municipale del Comune di Ventotene (LT), avanti a me, Avv.…**……..**, Segretario Generale del Comune sopra intestato, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 18.08.2000 n.267 si sono personalmente comparsi:

- da una parte, l'Arch. **Lilia Maria Pelliccia** nella sua qualità di Responsabile dell ' Area 3 Tecnica del Comune di Ventotene, domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art 107 T.U.E.L., il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Ventotene, C.F. 00145130597

- dall'altra parte il Signor…….., nato a…….. il …… il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della Società……., con sede legale in……., Via ……n……, Partita I.V.A……, Cod. Fisc. …….iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

di ……..con il n.ro ……, che di seguito verrà denominata per brevità “CONCESSIONARIO O GESTORE”

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile dell'Area 3 Tecnica n……del…….., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il capitolato speciale d’appalto; la relazione di stima, il quadro economico del servizio e tutti gli elaborati relativi alla concessione di cui all’oggetto di valore complessivo pari a €. 1.358.533,06;

- che con la stessa determinazione è stata indetta una gara per l’affidamento del citato servizio a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 secondo i parametri analiticamente indicati al punto 3 e 4 della parte prima del disciplinare di gara;

- che ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 50/2016 in data …… è stato pubblicato l'estratto del bando di gara per il servizio in oggetto sulla G G.U.R.I n. ……. ed in data ……su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale nel luogo in cui trova esecuzione l'appalto;

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla gara in oggetto è stato fissato al …….. con la conseguenza che giusta determina n. ……. del ……è stata nominata la commissione per l’esame della documentazione amministrativa, tecnica ed economica;

- che entro la data del …….. alle ore …….., termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n……. offerte;

- che in data …… la Commissione di gara si è riunita, in seduta

pubblica, ovvero in contraddittorio con i concorrenti, addivenendo all'esame della documentazione amministrava ed all'ammissione delle imprese…….

-che in pari data, sempre in seduta pubblica, la Commissione ha provveduto all'apertura delle buste costituenti l'offerta tecnica (plico B) per verificarne la completezza e cioè la presenza all'interno della relazione tecnica richiesta dal punto n. 1.2 della parte prima del disciplinare di gara;

- che in data rispettivamente …….la Commissione di gara si è riunita in seduta riservata per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche delle n….. imprese ammesse;

- che in data ……..la Commissione di gara si è riunita, in seduta pubblica, ovvero in contraddittorio con i concorrenti, la Commissione di gara ha proceduto:

1. alla enunciazione dei punteggi analiticamente conseguiti dai concorrenti in seduta tecnica all'esito della riparametrazione di primo livello;

2. all'apertura della busta contenente l'offerta economica delle n…… imprese ammesse;

3. alla sommatoria dei punteggi tecnici ed economici dei partecipanti:

4. alla determinazione della graduatoria finale;

5. alla proclamazione come migliore offerta di quella dell'impresa …….con punteggio pari a ……;

6. alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della predetta ……non ricorrendo l'ipotesi di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016 (i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari

o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara),

- Che la proposta di aggiudicazione avvenuta in sede di gara ha assunto carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa giusta determinazione del Responsabile dell' Area 3 Tecnica n……del…….., con la quale è stato approvato l'affidamento della concessione in oggetto in favore della Società …….come sopra generalizzata, alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata e di cui al rialzo del ……..% sul canone di concessione di € 60.000,00 all'anno corrispondente alla cifra di € ……..all'anno al lordo del rialzo;

- che con comunicazione su piattaforma Asmel, realizzata a mezzo posta PEC del……, ore ……è stato reso noto a tutte le società partecipanti nonché all'aggiudicataria il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. N.50/2016;

- che è ampiamente trascorso il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall'art. 32, comma 9, del suddetto decreto così da poter addivenire alla stipula del relativo contratto;

- che dal certificato del Casellario giudiziale rilasciato, in data……, Tribunale di ……– Ministero della Giustizia il Sig…….., Legale Rappresentante della società ed il Sig. ……nato a ……..il……, procuratore speciale e/o direttore tecnico della predetta società, non hanno riportato condanne inibitorie della possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- la certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di ……in data……., REA n……, acquisita con il sistema dell'AVCPASS attestante

l'inesistenza di stato di fallimento, acquisita con il sistema dell'AVCPASS;

- la Certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria, richiesta di verifica n. ……, in cui è riportato che la posizione è regolare, acquisita con il sistema dell'AVCPASS;

- la certificazione anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e delle visure ex art. 33 del D.P.R. 313/2002, in cui è riportato: NULLA, acquisita con il sistema dell'AVCPASS;

- l'estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese dell'ANC risulta l'assenza di annotazioni riservate di qualunque tipo come da verifica effettuata con il sistema dell'AVCPASS;

- che gli obblighi di comunicazione Antimafia sono stati assolti a mezzo dell'acquisizione della relativa documentazione mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art. 96 del D. Lgs. 159/2011, regolamentata dal D.P.C.M. 30.10.2014, n. 193 e divenuta operativa dal 7 gennaio 2016 attraverso l'utilizzo credenziali di accesso all'applicativo informatico "Si.Ce.Ant. – Sistema Certificazione Antimafia" per l'utilizzazione della predetta BDNA;

Tutto ciò premesso, i predetti comparenti di seguito denominati rispettivamente "COMUNE" e "CONCESSIONARIA o GESTORE", previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Ventotene, come sopra rappresentato, in qualità di titolare della

Concessione Demaniale Marittima, la n. 52 del Registro e n.182 del Repertorio del 19.11.2007, conferisce a…….. la gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, dell'area demaniale marittima attrezzata per il rimessaggio di imbarcazioni da destinare ai diportisti, ubicata in in località Porto Nuovo, d'ora in poi denominata anche brevemente "area attrezzata" o, meglio descritta e delimitata con campitura verde nella planimetria che viene allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera A).

A tal fine, a decorrere dalla stipula del presente contratto, il Gestore viene formalmente immesso nella piena detenzione dell'area attrezzata oggetto di assegnazione, nello stato di fatto in cui essa si trova e che il Gestore dichiara di ben conoscere e di accettare. Il Gestore è tenuto a gestire l'area attrezzata, in piena autonomia e sotto la propria completa responsabilità, nel rispetto delle disposizioni contenute:

1. nella delibera di indirizzo n.75 del 01.06.2019;
2. nel capitolato speciale d'appalto;
3. nella relazione di stima;
4. negli altri documenti contenenti il progetto di concessione;
5. **nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituente obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, atta ad integrare automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara.**

ARTICOLO 2. IMPORTO CONTRATTUALE

L'ammontare globale presunto della concessione oggetto del presente contratto risulta pari ad **€ ……**al netto dell'IVA e comprensivo

del rialzo offerto in sede di gara. Il corrispettivo offerto dall'offerente dovrà essere versato in 3 rate come segue, pena la risoluzione contrattuale:

per il 1° anno:

I RATA - 50 % dell'importo alla stipula del contratto

II RATA - 25 % dell'importo entro il 31 ottobre

III RATA - 25 % dell'importo entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

per gli anni dal 2° al 7°:

I RATA - 30 % dell'importo - entro il 31 luglio

II RATA - 40% dell'importo - entro il 31 agosto

III RATA – 30% dell'importo – entro il 30 settembre

ARTICOLO 3. DOCUMENTI DI CONTRATTO

La concessione si intende concessa ed accettata sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità contenuti nell'offerta tecnica ed economica prodotta, nel capitolato speciale d'appalto, nella relazione di stima, nel disciplinare di gara, i quali, seppur non materialmente allegati al presente contratto, ad eccezione del capitolato speciale e dell'offerta, sono parte integrante dello stesso e pertanto sottoscritti separatamente dalle parti che dichiarano di conoscerli ed accettarli senza alcuna riserva, con l'esplicita intesa che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali si farà riferimento al loro contenuto.

La concessionaria produce altresì al committente:

1. la documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo dello aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara, non escluse dal comma 2-bis dell' art.41 del D.lgs.

n. 50/2016, fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura di € ……..;

2. la documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo dello aggiudicatario di provvedere al rimborso delle spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sui giornali del bando di gara in favore della ASMEL consortile S.c. a r.l. nel termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 pubblicato in G.U. il 25.01.2017.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga altresì a rispettare nei confronti dei propri dipendenti la normativa vigente in materia di lavoro subordinato i CCNL nazionali e integrativi e decentrati relativi al personale e inoltre tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, sanitaria, e assistenziale.

Le parti danno concordemente atto che l'appaltatore ha dichiarato mediante autocertificazione esibita in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili (L. 68/99).

L'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Ventotene, nel corso della concessione, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organi tecnici e amministrativi.

ARTICOLO 5. DURATA DEL CONTRATTO

Il tempo utile per l'esecuzione è stabilita in anni sette decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto oppure dalla data di consegna dell'area.

ART. 6 PIANO DELLE ATTIVITA' ED ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto della concesione son quelli analiticamente indicati dall'art.2 e

3 del C.S.A. Il Gestore ha altresì la facoltà di intraprendere, previo nulla osta del Comune concessionario, ulteriori eventuali servizi, purché questi ultimi siano compatibili con le caratteristiche e la destinazione d'uso dell'area attrezzata e con il rispetto di ogni altro limite e obbligo stabilito dalla presente convenzione e/o dagli atti amministrativi in essa richiamati, nonché con le finalità statutarie del Gestore ed in conformità con l'oggetto del titolo concessorio. In relazione alle attività svolte e per ogni profilo giuridicamente rilevante, il Gestore acquisisce in nome proprio tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e/o provvede personalmente a rendere le dichiarazioni richieste dalla legge.

ART. 7 - STRUTTURE DI SERVIZIO

Il Gestore potrà procedere all'installazione di strutture di servizio, anche se e provvisorie o stagionali solo se avrà richiesto e conseguito l'autorizzazione del Comune, e solo previa acquisizione di tutti i permessi, pareri, nulla osta od autorizzazioni previsti dalla legge ed in particolare previa autorizzazione demaniale, che dovrà essere richiesta dal Comune in quanto titolare della concessione demaniale ed in assoluta conformità con gli strumenti urbanistici ed i progetti approvati. Tutte le strutture installate dal Gestore dovranno essere smontate e completamente rimosse al termine della gestione, o se del caso di ogni stagione estiva, a cura e spese del Gestore, salvo che non sia diversamente disposto dai corrispondenti titoli demaniali ed edilizi. Il Gestore assume a proprio carico tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessari sulle strutture di cui al presente articolo. Le utilizzazioni proposte dovranno

essere comunque conformi alle norme di legge in materia di usi socio — ricreativi del demanio marittimo nonché conformi alla vigente disciplina urbanistico-edilizia comunale e nazionale.

ART. 8 – REFERENTE DELLA CONCESSIONARIA

Prima della consegna del servizio il Concessionario **deve** individuare un referente, competente in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti.

ART. 9 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci lavoratori:

- **deve** utilizzare possibilmente, per l'esecuzione dei servizi affidati in concessione, personale dipendente inquadrato nell'idoneo C.C.N.L.;
- **deve** garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato inidoneo;
- **deve** osservare tutte le norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere;
- **deve** in ogni momento essere in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto;
- **deve** provvedere con regolarità al pagamento degli stipendi ed a tutti gli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori, comprese le cessioni del quinto ed il versamento del TFR;

- **deve garantire** per tutto l'appalto il personale in numero idoneo all'espletamento dei servizi;
- **deve** redigere, nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, una tabella che riassume in maniera sintetica il personale con le seguenti specifiche: Descrizione della qualifica, Livello CCNL, numero, full-time/part-time, nominativo. La Società appaltatrice **deve**, inoltre, procedere alla comunicazione di ogni eventuale variazione dei nominativi degli stessi con la massima tempestività;
- **deve** provvedere a formare il personale impiegato per il miglior svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto,
- **deve** provvedere a fare eseguire al personale tutti i controlli sanitari, nonché le vaccinazioni che l'autorità sanitaria riterrà necessarie, oltre quelle eventualmente prescritte dal CCNL.

L'Ente appaltante è, per espresso patto contrattuale e senza alcuna riserva, estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio.

Il personale **deve** essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla concessionaria. Il personale **deve** osservare le disposizioni ed i regolamenti emanati dall'Ente appaltante e **deve** assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza. Ove un dipendente della Società concessionaria assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dall'Ente appaltante nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Ente appaltante, la Società appaltatrice **deve** applicare le opportune sanzioni disciplinari non escludendosi, nei casi più gravi, la sostituzione del dipendente stesso.

Tutto il personale pertanto **deve** essere munito e, obbligatoriamente indossare in servizio, tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) omologati ed idonei alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro.

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall'aggiudicataria con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi e relativamente alla qualità, quantità, durata delle prestazioni così come definito nei programmi di attività contenuti nell'offerta tecnica .

Il controllo viene effettuato sia a livello di singole attività dal servizio che a livello generale. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto - Referente Comunale, o suo delegato, effettuerà i controlli sul posto dove è in atto lo svolgimento del servizio di competenza, senza darne avviso all'Aggiudicatario; in caso di riscontro di qualsiasi inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi del Capitolato Speciale da parte dell'Aggiudicatario, contesterà l'inadempienza con nota scritta, anche tramite pec o e-mail ed applicherà le sanzioni previste dall'art.15 del citato Capitolato, fermo restando, comunque, qualora ne ricorressero i presupposti, la possibilità della "risoluzione della concessione".

ART. 11 - TARIFFE

Le tariffe applicate dal gestore dovranno, in ogni caso, comprendere:

- uso del posto barca;
- uso dell'ancoraggio, completo di corpo morto, catena o gavitello numerato e bitta;

- servizi di assistenza alla navigazione, sicurezza e guardiania.

Le tariffe applicate sono quelle liberamente proposte dal concessionario all'interno del Piano Economico finanziario ovvero in sede di procedura comparativa ed approvate in sede di aggiudicazione.

ART. 12 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMMOBILE.

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'immobile oggetto del presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Qualora l'affidatario svolga lavori di cui al capoverso precedente senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, questa potrà richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese dell'affidatario stesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto, la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 od altri provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del contratto.

ART. 13 – RENDICONTO

Per ogni anno finanziario, entro il 30 settembre di ogni anno, l'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata, dell'anno appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'area portuale.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti dagli utenti fruitori dell'immobile e prestatori d'opera.

Il gestore è tenuta a mantenere in stato di perfetta efficienza, funzionalità e decoro la struttura e garantire un'adeguata gestione sotto il profilo dell'igiene,

della sicurezza e del decoro, provvedendo all'adozione di tutte le cautele necessarie per preservare la pubblica e privata incolumità.

Tutto il personale addetto al servizio è da considerarsi alle esclusive dipendenze del gestore che assume, a suo carico, tutte le spese ed oneri relativi ed è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti nella disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.

L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'area portuale nel rispetto della normativa vigente.

L'Affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali. Successivamente all'aggiudicazione il contraente dovrà ottemperare a tutto quanto previsto dal D.L.gs. 81/2008 e s.m.i, in materia di sicurezza.

L'Affidatario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature oggetto dell'affidamento, esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile, contabile, fiscale, assicurativa, previdenziale e per eventuale personale utilizzato, e per qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi nonché per la responsabilità penale verso terzi.

L'Affidatario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti

da persone o cose per l'errato utilizzo dell'immobile.

L'Affidatario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme d'uso, provochi danni materiali all'area, alle strutture, a persone o cose.

ART. 15 – PENALI

Qualora si verificassero, da parte dell'Affidatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali sopra descritti, l'Amministrazione si riserva, fatta salva la riparazione dell'eventuale danno, la comminazione della sanzione amministrativa, la comunicazione di eventuali fattispecie di reato alle competenti autorità, il diritto di recesso dal contratto e/o di risoluzione dello stesso, la facoltà di applicare una penale.

L'Amministrazione, nella figura del R.U.P. per le fasi precedenti alla sottoscrizione del Contratto o del Direttore dell'Esecuzione nelle fasi successive, intimeranno, in forma scritta, al Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario, l'adempimento ove possibile, dando contestualmente un termine per adempiere. Nel caso di inottemperanza e/o impossibilità dell'adempimento entro il termine prescritto e notiziato a mezzo posta elettronica certificata, verranno applicate le penali, come di seguito determinate, comunicando l'adozione del relativo provvedimento previo contraddittorio con l'affidatario.

Ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, dedotti in violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato, comporterà la comminazione di una penale ripetibile.

La penale sarà di norma pari a **100,00 (trenta) Euro** nei casi previsti dal presente Capitolato con particolare riferimento ai seguenti:

1. per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti per la sottoscrizione del contratto, decorsi infruttuosamente i primi 30 giorni;
2. per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione, decorsi infruttuosamente i primi 10 giorni dai termini di scadenza delle singole rate previsti al precedente art. 4;
3. per ogni mancato intervento di manutenzione ordinaria, rispetto al Piano di conduzione tecnica e relativo cronoprogramma sottoscritto in sede di gara e alle prescrizioni eventualmente prodotte dal competente servizio comunale;
4. per ciascun intervento di innovazione e modificazione dell'immobile non espressamente autorizzato;
5. per ogni tipo di utilizzo dell'area in difformità delle finalità e delle modalità indicate nel "Piano gestionale di utilizzo dell'area" predisposto dal gestore in sede di offerta;
6. per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali assunti preventivamente contestato dal servizio comunale competente, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza;
7. per ogni violazione della normativa sulla Privacy, di cui al successivo art.20;

L'ammontare della penale sarà dovuto dall'Affidatario all'adozione del provvedimento e, in caso di mancato pagamento sarà escusso dalle cauzione definitiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Affidatario, i lavori necessari per garantire la conservazione del bene e il suo utilizzo in sicurezza.

Fatta salva la comminazione delle penali di cui sopra, in tutti i casi di gravi e reiterate violazioni da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dalla sua sottoscrizione, il contratto si risolve secondo le disposizioni di cui all'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di ogni danno che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli impegni assunti con il presente contratto, la ditta aggiudicataria, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa n……stipulata con la ……..di ……..per importo pari a **€ ……**(diconsi euro ……./00) in data …….. (riducibile del 50 per cento se la concessionaria è in possesso del certificato di qualità, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016).

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione: a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per inadempienze legate all'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) a garanzia del pagamento del canone, degli interessi moratori sul canone, delle penali e danni cagionati dalle inadempienze del gestore; d) a garanzia del pagamento del corrispettivo dovuto alla Asmel per il servizio per le attività di gara, non escluse dal

comma 2-bis dell' art.41 del D.lgs. n. 50/2016, La garanzia deve essere reintegrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata ai sensi di quanto previsto all'art. 103, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016

ART. 17 – POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Il concessionario ha depositato polizza fideiussoria assicurativa n. ……..del …….rilasciata dalla……., a copertura:

- dei danni a persone a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con massimale di € ……..(minimo di € 2.000.000);
- dei danni causati da atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e calamità naturali ai beni e alle strutture oggetto dell'affidamento ivi compresa la distruzione e/o rovina totale e/o parziale dell'immobile, delle sue strutture e suoi impianti con massimale di € ……..(minimo di € 2.000.000);
- della responsabilità civile per prestatori d'opera con massimale di € ……..(minimo di € 1.000.000).

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'affidamento ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata presso gli uffici competenti, prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. L'affidatario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o

per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

ART.18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Gestore non può cedere i servizi appaltati di cui al presente contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal bando e dal disciplinare dei gara.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La concessione può essere risolta prima della scadenza in caso di mancato rispetto colpevole degli obblighi del concessionario. In particolare, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. il Concedente potrà risolvere la concessione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

1. venir meno in capo alla concessionaria dei requisiti minimi previsti in sede di procedura di affidamento;
2. gravi danni arrecati all'immobile, alle strutture o agli impianti durante l'attività del concessionario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi;
3. realizzazione di interventi sull'immobile, sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione;
4. indisponibilità del gestore a rispettare gli obblighi derivanti dal "Piano gestionale di utilizzo dell'immobile";

5. inutilizzo totale o parziale dell'immobile;
6. mancato pagamento del canone o degli oneri derivati dai consumi (utenze "acqua - gas - enel, ecc....), trascorsi 30 giorni dalla relativa intimazione;
7. mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della affidataria per oltre due mesi;
8. inosservanza degli impegni assunti nell'offerta tecnica e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità dei servizi;
9. gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate o eliminate con ritardo, in seguito a diffida formale da parte del committente;
10. arbitrario abbandono o sospensione, senza giustificato motivo o comunque per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto di concessione da parte dell'affidatario, fatto salvo comunque l'applicazione delle eventuali altre più lievi sanzioni di cui all'art. 15;
11. impedimento da parte della concessionaria all'esercizio del potere di controllo dell'Ente appaltante;
12. frode e/o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
13. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della concessione;
14. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie

del personale;

15. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
16. perdita, da parte del concessionario, dei requisiti per l'esecuzione della concessione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
17. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della società concessionaria;
18. grave violazione degli obblighi facenti capo all'affidataria per quanto previsto dal contratto e dal presente capitolato speciale , che siano tali da incidere sull'affidabilità della stessa nella prosecuzione delle prestazioni;
19. raggiungimento da parte della affidataria del limite massimo complessivo delle penali pari al 10% dell'importo contrattuale netto;
20. violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla n.136/2010;
21. emanazione nei confronti del conceccionario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
22. intervento di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall'art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016.

Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la parte inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio comportamento inadempiente, ovvero non dimostri che l'inadempimento contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili. La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione degli addebiti. L'affidataria è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lei imputabili.

Sia l'Ente appaltante sia la Società concessionaria potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In caso di risoluzione del contratto all'Affidatario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto mentre permane l'obbligo di conduzione dell'immobile sino alla riconsegna al nuovo gestore.

ART. 20 - RECESSO. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'ART. 88, COMMA 4-BIS, DEL D. LGS. N. 159/2011 E S.M.I.

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 (del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.) o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di

cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

In tal caso il concessionario non ha diritto, a nessun titolo, a risarcimento né a compensi o indennizzi..

L'Amministrazione Comunale potrà altresì recedere dal Contratto, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata 3 (tre) mesi prima della data fissata per la naturale scadenza del contratto.

ART. 21 – REVOCA

Il Comune di Ventotene si riserva la facoltà di revocare il presente affidamento in gestione quando:

1. la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nel contratto di concessione in gestione;
2. la conduzione tecnica e funzionale dell'immobile sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti e fruitori.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare il presente affidamento per situazioni sopravvenute che lo rendano inadeguato a soddisfare l'interesse pubblico. La valutazione dell'interesse pubblico sopravvenuto avverrà in funzione di accadimenti oggettivi ed adeguatamente motivati in relazione al bene superiore dell'ente.

Il Comune comunica all'Affidatario la revoca tramite Pec, con almeno 90 giorni di anticipo

ART. 22- DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Agli effetti amministrativi e giudiziari, il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in …..

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di Ventotene tempestivamente le intervenute variazioni.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Tutte le controversi derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente Foro di Latina ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART.24 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese necessarie alla formalizzazione del presente contratto (imposta di registro, diritti di rogito), e quelle conseguenti sono a carico della citata concessionaria, che dichiara fin d'ora di accettare;il gestore ha effettuato apposito bonifico bancario a favore del Comune di Ventotene della somma complessiva di € …….in data……... Nr. CRO Operazione……., mentre sempre la stessa Ditta con nota Prot……..del …… ha richiesto di poter usufruire dell'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ventotene.

Il Comune ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), …….contattabile all'indirizzo di posta elettronica …….Il trattamento di dati personali viene effettuato, nell'ambito delle attività istituzionali e amministrative svolte dal Comune di Ventotene, per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi

dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 679/2016) e in esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento UE n. 679/2016), nel rispetto delle normativa legislativa e regolamentare e per le finalità ivi previste.

I dati verranno trattati dal personale interno al Comune, Ufficio di Segreteria Generale e gli altri Uffici che svolgono attività contrattuale, ciascuno nell'ambito delle mansioni assegnate e sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali. A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi.

I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti esterni all'Ente.

I dati personali trattati non saranno trasferiti all'estero o, comunque, fuori dal territorio dell'Unione Europea, e non saranno in altro modo divulgati.

I dati verranno conservati per il tempo di vigenza contrattuale e fino all'espletamento, se dovuto, del collaudo o della verifica tecnica, comunque non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali i dati personali vengono trattati. In caso di controversie fino al passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale. E' garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 679/2016 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi per iscritto al

Comune di Ventotene ai seguenti recapiti: ovvero al Responsabile della Protezione dei dati ai recapiti sopra indicati utilizzando il modello pubblicato al seguente link:

Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 679/2016, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza.

ART. 26 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

- Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, il soggetto appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679, è nominato Responsabile esterno del trattamento (di seguito, in breve, "Responsabile") dei dati personali di titolarità del Comune (Titolare del trattamento, di seguito, in breve, "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati indispensabili per erogare il servizio oggetto del contratto – come specificati nell'Allegato tecnico – che saranno messi a disposizione del Responsabile mediante trasmissione / caricamento su server condivisi (anche in cloud) da parte del Titolare, oppure saranno raccolti direttamente dal Responsabile presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto;
- Ogni trattamento dei dati suddetti, da effettuarsi solamente in conformità

alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare;

- La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto venga eseguito, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il Responsabile non garantisca l'adempimento dei compiti individuati dall'art. 28, comma 3, il presente contratto si intende risolto ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare;
- Nello svolgimento dell'incarico, con riferimento ai e nell'ambito dei trattamenti che saranno effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 2016/679.

ART. 27 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, alle Linee Guida dell'Anac , al codice civile ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

Richiesto io segretario generale ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, composto di n…….facciate e ..…...righe fin qui, che previa lettura le parti contraenti sottoscrivono unitamente a me segretario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. ……

PER LA CONCESSIONARIA

Il legale rappresentante _____

……..……..……

IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato Tecnico

Responsabile esterno del trattamento dati. Disposizioni ai sensi del REG (UE) n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

Nello svolgimento dell'incarico:

a) il Responsabile si impegna a:

- fare in modo che siano sempre rispettati, per i trattamenti di propria competenza, i seguenti criteri:

  1) i dati devono essere trattati:
     i) secondo il principio di liceità;
     ii) secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
  2) i dati devono, inoltre, essere:
     i) trattati soltanto per la finalità prevista dal presente atto;
     ii) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento e, comunque, in conformità a quanto previsto dal contratto cui il presente atto si riferisce;
  3) ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi;

- adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

  - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

- provvedere al salvataggio periodico dei dati mediante la realizzazione di copie di back-up, ricorrendo a supporti esterni in grado di consentire il successivo ripristino dei dati all'occorrenza: il Responsabile deve vigilare sulle procedure di back-up e disaster recovery attivate nella propria struttura e deve assicurarsi della qualità delle copie di *back-up* dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
- individuare, nell'ambito della propria struttura le persone fisiche autorizzate al trattamento, fornendo loro contestualmente adeguate istruzioni scritte per quanto riguarda le modalità di trattamento, nel rispetto delle misure indicate nell'Allegato tecnico al presente atto;
- se si raccolgono dati per conto dell'Ente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, nella versione predisposta e fornita dal Titolare;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli 15 – 22 del Reg. (UE) 2016/679;
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 per ricorrere, a sua volta, ad altri responsabili del trattamento; a tal fine, senza alcun pregiudizio per le previsioni del presente contratto, il Titolare autorizza sin d'ora il Responsabile a ricorrere a sub-responsabili del trattamento, purché di comprovata professionalità e affidabilità e in grado di garantire a loro volta il rispetto di tutte le misure richieste dall'32 del Reg. (UE) 2016/679 e dal presente contratto che il sub-responsabile dovrà dichiarare di ben conoscere, accettare e impegnarsi a rispettare;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *hosting, providing, cloud server* e *back-up* utilizzati in azienda;
- osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori che svolgono attività di trattamento dei dati personali, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti,

informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle mansioni assegnate e dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a far sottoscrivere ai propri dipendenti e/o collaboratori autorizzati a trattare i dati di cui al presente atto, il seguente "patto di riservatezza": "*Io, sottoscritto ……..., dipendente / collaboratore del Responsabile, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla Società nell'ambito dei servizi erogati in favore del Comune di Ventotene, titolare del trattamento, nel rispetto di quanto convenuto tra le parti nell'apposito contratto che disciplina la fornitura dei servizi in questione, mi impegno a mantenere riservati e a non comunicare a terzi, o comunque diffondere, i dati personali, notizie, informazioni appresi in conseguenza e/o in occasione, nonché in funzione, dell'esecuzione della prestazione lavorativa richiestami nell'ambito del rapporto di lavoro o di collaborazione in essere con la Società, ad eccezione dei casi in cui la legge preveda l'obbligo di rivelare o riferire alle Pubbliche Autorità; il tutto, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro / collaborazione con la Società, oppure successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale tra la Società e il Comune di Ventotene. Data e firma*";

- non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi – ad eccezione degli eventuali sub-responsabili del trattamento e delle Pubbliche Amministrazioni / Pubbliche Autorità a cui i dati debbano essere comunicati per espresse previsioni di legge –, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio;

- a rispettare ogni altra previsione della legge italiana ed europea in materia di privacy ed ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato europeo per la protezione dei dati o da altre autorità, che sia applicabile direttamente in capo ai responsabili del trattamento.

b) Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque

utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal presente contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

e1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;

e2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

e3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.

c) Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, sulla base dello schema di cui al Registro dei Trattamenti di dati personali adottato con deliberazione G.C. n. .. del ……;

e) Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;

d) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente clausola e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

e) La presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso.

f) Ogni modifica o integrazione al presente accordo, che si dovesse rendere necessaria a seguito della modifica del contratto tra i Titolari del trattamento e il Responsabile del Trattamento, di sopravvenute normative europee o nazionali e/o di provvedimenti interpretativi o attuativi emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato europeo per la protezione dei dati o da altre autorità, sarà negoziata in buona fede.